



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI BARLETTA

SEZIONE 01 via Beccaria n.1-70051- Barletta

Si comunica a:

Avv. NICOLA DEFAZIO
VIA GABBIANI N. 12
76121 BARLETTA
BT

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **899/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **MORETTI GIOVANNA**

Depositata Sentenza Numero: **479/2016**

in data: **01/12/2016**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

[REDACTED]

Difeso da:

NICOLA DEFAZIO

Ricorrente Secondario

[REDACTED]

Difeso da:

Resistente Principale

PREFETTURA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Difeso da:

[REDACTED]

vedi P.Q.M. allegato

Barletta 01/12/2016



IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]



N. 899/16 R.G.
N. 479/16 SENT.
N. 2580/16 CRON.
N. REP.
CONTRIBUTO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA

Il Giudice di Pace avv. Giovanna Moretti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 899 del R.G. A.C.O. e N.C. dell'anno 2016, posta in deliberazione all'udienza del 29.11.16 mediante lettura del dispositivo e vertente fra le parti:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Barletta, presso lo studio degli avv.ti Nicola Defazio e D'Introno Maddalena, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in atti;

-OPPONENTE-

E

Prefettura della Provincia di Barletta-Andria-Trani, in persona del Prefetto e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, dal dirigente dell'area **[REDACTED]**

-OPPOSTO-

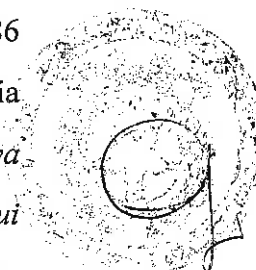
Oggetto: opposizione avverso verbale accertamento

CONCLUSIONI

All'udienza del 29.11.16, parte opponente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale in atti.

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato l'08.08.16, l'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. 763523822, notificato il 8.7.16, in forza del quale gli agenti di polizia hanno contestato la violazione dell'art. 186 co. 2 bis del c.d.s. e 186 bis, co. 3 ed irrogata la sanzione amministrativa di € 1.416,00 e la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida e decurtazione di 10 punti della stessa, poiché *"rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con feriti in via Trani, periferia di Barletta, il cui rilevamento è stato compiuto dai verbalizzanti"*; il ricorrente deduceva di essere stato condotto presso il locale ospedale dove è stato sottoposto alla cure e dove a seguito



dell'accertamento dell'alcol test è risultato positivo (poiché superiore a 0,5 g/l, ma inferiore a 0.8 g/l e pari ad € 0,75); contestava quindi, in primo luogo un vizio del procedimento sanzionatorio in quanto non aveva avuto conoscenza prima della instaurazione del giudizio della documentazione relativa ai risultati dell'alcol-test.; contestava, altresì, l'insussistenza della infrazione elevata ai sensi dell'art. 186, co. II bis c.d.s. e nullità della contestazione difettando la prova della provocazione del sinistro, presupposto della norma contestata; ha chiesto, quindi, l'annullamento del verbale di contestazione opposto, e consequenziali sanzioni accessorie, o in via subordinata, la derubricazione nella ipotesi di cui all'art. 186, co. II lett a) c.d.s..

La Prefettura di Barletta-Andria-Trani, ha contestato la fondatezza della opposizione deducendo che lo stato di ebbrezza veniva accertato mediante analisi cliniche e che il verbale fa fede fino a querela di falso.

A seguito della istruttoria espletata, risulta dalla relazione di incidente stradale del 2.7.16, che su richiesta della centrale operativa intervenivano dopo il sinistro i Carabinieri del nucleo operativo di Barletta, i quali accertavano che mentre i veicoli Seat Ibiza tg. DL000VE (veicolo antagonista) e il ciclomotore vespa piaggio tg. CW88000 (del ricorrente) percorrevano in Barletta la via Trani *“giunti all'altezza dell'ingresso del garage sotterraneo dell'ipercoop (...) entravano in collisione, perché l'autovettura nell'effettuare la manovra di svolta a destra per accedere al parcheggio antistante (...) non si avvedeva del “ciclomotore”, “il quale probabilmente stava effettuando una manovra di sorpasso a destra, entrando in collisione”.*

Tuttavia, né dal verbale di accertamento né dalla documentazione fotografica allegata emergono elementi a conforto del *“probabile”* sorpasso a destra da parte del ricorrente; non risultano, invero, effettuati rilievi sul manto stradale, non vengono indicate eventuali tracce di frenata. I danni riportati dal ciclomotore quali risultano dalla documentazione fotografica in atti sono di modesta entità, come pure quelli all'autovettura.

Lo stesso referto di pronto soccorso indica genericamente *“motivo dell'accesso: trauma”* da *“incidente in strada”*, indicazione degli esami clinici: vista generale, prelievo



di sangue venoso, ecografia addome completo, radiografia di pelvi e anca, radiografia completa della colonna; non viene, invece, indicata nessuna diagnosi o prognosi di dimissione.

Nessuna contestazione rispetto alla condotta di guida del ricorrente è stata elevata dai Carabinieri nella immediatezza dell'evento; sicché, non può ritenersi raggiunta la prova che il [REDACTED] abbia 'provocato', come prevede l'art. 186 c.d.s., co. 2 bis c.d.s. il sinistro a causa della sua condotta di guida.

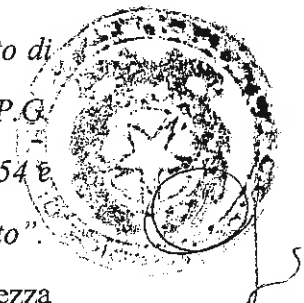
Inoltre, risulta dalla documentazione prodotta dalla Prefettura opposta, che i Carabinieri ai sensi dell'art. 354 c.p.p., hanno richiesto che l'odierno ricorrente, in quanto *"coinvolto in incidente stradale"* fosse *"sottoposto a visita"* e a prelievo di campioni biologici. Poiché, a seguito degli accertamenti veniva riscontrato un tasso alcolemico tra lo 0,5 e 0,8 g/l i carabinieri elevavano nei confronti del [REDACTED] il verbale di contestazione opposto per violazione dell'art 186, co 2 bis c.d.s..

Il ricorrente contesta la regolarità dell'accertamento del tasso alcolemico, per non aver ricevuto alcun avviso.

Il motivo è fondato. In proposito giova richiamare la pronuncia della Suprema Corte secondo la quale il mancato avviso al conducente di un veicolo di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina la nullità dell'accertamento compiuto (Cass. pen. Sez. Un. del 5.2.2015, n. 5396).

In particolare, secondo il giudice di legittimità (Cass. del 30.5.16 n. 22711/2016), nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, gli organi accertatori avevano chiesto la verifica del tasso alcolemico a mezzo di apposita istanza scritta, *"il prelievo ematico limitato alla ricerca di sostanze alcoliche o stupefacenti, non era stato effettuato nell'ambito di un protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, ma come atto urgente di P.G. che necessitava dell'avviso al difensore in base al combinato disposto degli artt. 354 e 356 c.p.p."* e la mancanza dell'avviso comportava *"l'inutilizzabilità dell'accertamento"*.

Sicché, nella specie in mancanza di altre prove sulla sussistenza dello stato di ebbrezza (che non risultano accertate ovvero constatate dagli agenti né nella relazione di incedente stradale, né nella richiesta formulata ai sensi dell'art 354 c.p.p.. ai sanitari del



pronto soccorso, dove gli agenti non indicano alcun elemento "dal quale" aver "ragionevole motivo che" il conducente coinvolto nel sinistro si trovava "sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope", non può ritenersi sufficientemente raggiunta la prova del fatto contestato all'odierno ricorrente con il verbale di accertamento opposto. Pertanto ai sensi dell'art. 7, co. 10. del d.lgs, n. 150/2011, deve essere dichiarato annullamento del verbale di contestazione opposto e degli atti ad esso collegati. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barletta, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da [REDACTED] nei confronti della Prefettura di Barletta-Andria-Trani-Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto *pro tempore*, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il verbale di accertamento n. 763523822/2016 e tutti gli atti ad esso collegati;
- 2) Condanna la Prefettura opposta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 437,00 di cui € 237,00 per borsuali, in favore del ricorrente, con distrazione nei confronti dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Barletta il 29.11.16

Depositato in Cancelleria
Oggi 02/12/2016
Il Cancelliere



IL GIUDICE DI PACE
v. Giovanna Moretti

Il sottoscritto Messo del Giudice di Pace
ha notificato al Sig. Am. Moretti Defetto
via Gabbaia, 12

mediante consegna a mano

Barletta e 02/12/2016